



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**04542**

Prot. n. ....  
(citare nella risposta)

**04 MAG. 2006**

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **ADL** Area **2**

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Sentenza TAR Lombardia n. 707/06 –  
Requisiti per iscrizione Camera Arbitrale

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali


Alla Cassa Italiana di Previdenza e  
Assistenza dei Geometri  
Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Con la presente, si comunica che, in materia di iscrizione nell'elenco delle Camere Arbitrali, la recente sentenza del TAR Lombardia, n. 707/06 (allegata alla presente), ha accolto il ricorso presentato dai Geometri Ribeira e Frattini.

Al riguardo, si precisa che il giudizio *de quo*, nel corso del quale è intervenuto "*ad adiuvandum*" il CNG, era scaturito dal rigetto delle domande - presentate dai professionisti per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di Varese - per mancanza del diploma di laurea.

Con i migliori saluti

  
IL PRESIDENTE  
(Giorgio Pieropanunzi)

/mg  




REPUBLICCA ITALIANA

707  
706

2006  
2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia/Milano, Sezione  
quarta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso n. 706 del 2002, proposto da

Ribeira Giuseppe e Frattini Remo

rappresentati e difesi dagli Avv. M. Galbiati e M.C. Colombo, con  
domicilio eletto presso di loro, in Milano, via Durini 24

**CONTRO**

Camera Arbitrale-Camera di Commercio, Industria Artigianato ed  
Agricoltura di Varese

in persona del Presidente pro tempore

rappresentata e difesa dall'Avv. D. Lucchetti, con domicilio ex lege presso  
la Segreteria del TAR, in Milano, via Conservatorio 13

e con l'intervento ad adiuvandum del

Consiglio nazionale dei geometri

in persona del Presidente pro tempore

rappresentata e difesa dagli Avv. A. Pace e M. Sasso, con domicilio eletto  
presso quest'ultimo, in Milano, via Mascheroni 19

**Per l'annullamento**

dei provvedimenti prot. 00758/02 di reiezione delle domande dei ricorrenti  
di iscrizione nell'elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Varese; del  
verbale della riunione del 5/12/01; della delibera del Consiglio arbitrale  
13/12/99.

Visto il ricorso con i relativi allegati:

Vista la memoria di costituzione della Camera di commercio;

Visto l'atto di intervento del Consiglio dei Geometri;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 28 Febbraio 2006 il dott

Marco Bignami;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale di udienza;

Ritenuto quanto segue in

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 4/3/02 e depositato il 12/3/02 i ricorrenti, entrambi iscritti al Collegio dei Geometri, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si e' costituita la Camera di Commercio, domandando il rigetto della domanda.

E' altresì intervenuto *ad adiuvandum* il Consiglio nazionale dei Geometri.

Tramite i provvedimenti impugnati la Camera arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Varese ha negato ai ricorrenti l'iscrizione nel proprio elenco di arbitri per la risoluzione di controversie, a causa della mancanza del diploma di laurea, richiesto quale requisito di ammissione, in forza della delibera del Consiglio arbitrale del 13/12/99 (atto, anch'esso censurato).

I ricorrenti geometri ritengono che la sussistenza di tale requisito venga illegittimamente imposta agli aspiranti arbitri.

Difatti l'art. 10 dello Statuto della Camera stabilisce che il Consiglio arbitrale "cura la formazione di un elenco di arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie oggetto di possibili arbitrati".

Inoltre, l'art. 5.1 del regolamento costituente parte integrante dello Statuto della Camera prevede che "il Consiglio della Camera arbitrale della Camera di commercio di Varese forma ogni triennio, avvalendosi anche egli Ordini e Collegi professionali, un elenco di persone particolarmente esperte nelle

3

materie giuridiche e materie tecniche che si ritengono idonee a svolgere funzioni arbitrali"

Tali norme, sostengono i ricorrenti, non prevedono il possesso del diploma di laurea, ne' esso potrebbe venire reso necessario tramite delibera del Consiglio arbitrale (nella specie, il già ricordato pronunciamento del 13/12/99), poiche' "la formazione dell'elenco degli arbitri (...) sono disciplinati dai regolamenti annessi (allo) statuto" (art. 11 Statuto), che non puo' venire modificato, se non dalla Giunta (art. 13 Statuto).

Al contrario, sarebbe pacifica la "competenza specifica dei geometri nelle materie indicate dall'art. 16 del RD 274/29", talvolta con caratteri di esclusività (operazioni topografiche, operazioni catastali ed estimi; tracciamenti di strade; stime di aree e fondi).

Peraltro, la stessa lett. p) del RD 274/29 contempla l'esercizio di funzioni peritali e di arbitro in capo ai geometri, nelle materie di loro competenza.

Pertanto (unico motivo di ricorso) gli atti impugnati violerebbero gli artt. 11 e 13 dello Statuto, l'art. 5 del regolamento, l'art. 16 del RD 274/29, e sarebbero altresì viziati da eccesso di potere per "disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta".

Aggiunge sul piano argomentativo l'intervenuto Consiglio nazionale dei Geometri che l'art. 5.1 citato, richiamando l'ausilio degli Ordini e Collegi professionali, presuppone la sufficienza del diploma di scuola superiore, posto che, con l'eccezione dei notai, i "Collegi" organizzano tra loro appunto professionisti non laureati, diversamente dagli "Ordini".

Infine, lo stesso art. 18 del RD 274/29, nel postulare la comunanza tra geometri ed ingegneri di numerose competenze, evidenzerebbe che il legislatore ha inteso assoggettare tali professionisti ad una "disciplina unitaria", con preclusione, per i geometri, delle sole opere di particolare importanza, in cui si tratti di assicurare l'incolumità delle persone.

Si e' costituita la Camera di Commercio, eccependo l'inammissibilità del "ricorso collettivo" proposto, e chiedendone nel merito il rigetto.

Sull'eccezione preliminare, il Tribunale osserva che la posizione sostanziale e processuale dei due ricorrenti e' assolutamente identica, poiche' entrambi

B

4

sono stati esclusi dall'elenco degli arbitri per la medesima ragione (difetto del titolo di studio richiesto), sicche' il ricorso e' senz'altro ammissibile.

Nel merito, la difesa della Camera di Commercio si e' incentrata sul (preteso) testo dell'art. 4 del Regolamento, che demandava al Consiglio la determinazione dei "requisiti (iscrizione in albi o altro)" da richiedersi agli aspiranti arbitri.

Tuttavia, a seguito di istruttoria disposta da questo giudice, si e' acclarato che tale norma non era piu' vigente, al tempo dell'adozione dell'atto impugnato.

La modifica introdotta nelle disposizioni del Regolamento e' significativa, poiche' reca un'evidente sottrazione di competenza in danno del Consiglio, per cio' che attiene all'introduzione di criteri formulati ex ante ed in astratto, concernenti i requisiti di formazione professionale dei potenziali arbitri.

In altri termini, tale evoluzione normativa evidenzia, secondo il Collegio, che le norme statutarie e regolamentari, cui l'azione del Consiglio soggiace, escludono, allo stato, che spetti al Consiglio stesso predeterminare i criteri di iscrizione, essendo tale organo invece chiamato ad una deliberazione *nel caso concreto* della idoneità e della particolare esperienza dei candidati.

Il regolamento ha percio' compiuto "un'opzione di metodo", che i dinieghi impugnati hanno tradito, rendendosi essi applicativi non già di un giudizio di idoneità del singolo candidato, ma di una previsione generale ed astratta preclusa al Consiglio, secondo quanto esattamente dedotto tramite l'assorbente secondo motivo di ricorso.

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi e meritano di essere annullati.

Sussistono giusti opportuni motivi per compensare le spese tra tutte le parti in causa.

#### PQM

Il TAR Lombardia/Milano, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, cosi' provvede:

In accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il giorno 28 febbraio 2006, dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio, con  
l'intervento dei Signori:

Maurizio Nicolosi -

Presidente

Gianluca Bellucci

Primo referendario

Marco Bignami

Referendario estensore

*Maurizio Nicolosi*  
*Gianluca Bellucci*  
*Marco Bignami*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
IL 27 MAR 2006  
(Art. 55, II 27/4/1982 n. 186)  
Il Funzionario Responsabile

*[Handwritten signature]*